



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede Legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 7 del 29/01/2019

Il giorno 29/01/2019, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

**IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto**

a norma dell'art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Recepimento del "Modello organizzativo per la programmazione dell'attività dell'Arpa" e dell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020: annualità 2019 (Obiettivi istituzionali in materia di tutela ambientale e di prevenzione 2018-2020), approvati dal Comitato Regionale di Indirizzo il 17 dicembre 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso visione della proposta del Direttore Tecnico, Dott.ssa Paola Quaglino, di seguito integralmente riportata:

“Ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 *“Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)”*, al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, compete al Comitato regionale di indirizzo (CRI) di Arpa Piemonte la *“determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall’Agenzia, nonché del loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL”*.

Il precedente documento *“Proposta organizzativa e metodologica relativa a un nuovo modello organizzativo per la programmazione dell’attività dell’Arpa”*, approvato dal CRI nella seduta del 7 giugno 2012 e recepito con DDG. Arpa n. 50 dell’8 giugno 2012, prevedeva che ogni anno, preliminarmente all’approvazione dell’atto di indirizzo da parte del CRI, venisse svolta un’attività istruttoria da parte del Gruppo tecnico del Comitato regionale di indirizzo sulla base dei documenti predisposti da Arpa al fine di concordare l’aggiornamento delle linee strategiche su cui impostare l’attività dell’Agenzia.

Da allora, sulla base dell’esperienza maturata dall’applicazione di tale modello, è stato possibile porre in evidenza alcune criticità applicative, con conseguente esigenza di avviarne il riesame per la necessaria revisione e adeguamento ricondotta sia in parte ad aspetti intrinseci al processo, sia in parte a causa del cambiamento normativo del contesto di riferimento.

Con riguardo agli aspetti interni al ciclo di programmazione si è quindi evidenziata la necessità di intervenire sui diversi punti:

- a) anticipazione della fase di pianificazione strategica che deve precedere la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica finanziaria;
- b) allineamento temporale tra le scadenze imposte dal ciclo della *performance* ex D.Lgs. 150/2009 e le *milestone* previste per il ciclo di programmazione;
- c) grado di coinvolgimento nelle fasi di riesame annuale di tutti i soggetti coinvolti dal ciclo di programmazione;
- d) fruibilità della documentazione a supporto delle fasi di programmazione e *reporting*.

Per quanto attiene alle modifiche normative nel frattempo intervenute, che hanno mutato il quadro di riferimento in maniera rilevante, si segnalano con particolare riferimento alla rete per la protezione dell’ambiente e ad Arpa Piemonte, i seguenti atti normativi:

- 1) Legge 132/2016, Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- 2) Legge 18/2016, Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA);
- 3) DGR 48-5808 del 20 ottobre 2017, approvazione Statuto di ARPA Piemonte;
- 4) DGR 48-5809 del 20 ottobre 2017, approvazione Regolamento di ARPA Piemonte.

La procedura di revisione così avviata, pur confermando la sostanziale validità del modello approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo nella seduta del 7 giugno 2012, ha però evidenziando nel contempo, a distanza di alcuni anni dalla sua approvazione ed a fronte del consolidamento del contesto normativo nel quale opera l’Agenzia, l’esigenza di pervenire ad una *“Proposta e condivisione con la Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del Territorio di una modalità di programmazione regionale delle attività dell’ARPA in coerenza al quadro normativo di riferimento (legge 132_2016 e legge regionale 18_2016) e aggiornamento del “Modello organizzativo per la programmazione dell’attività dell’ARPA”*.

Si è pertanto ritenuto necessario elaborare una nuova versione della procedura finalizzata ad incrementare l'efficacia e l'efficienza del modello di programmazione, semplificando le modalità di programmazione e rendicontazione nel quadro complessivo di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come definito dal D.lgs. 150/2009 e s.m.i.

Il documento così predisposto, previa anticipazione via e-mail il 12 dicembre 2018 ai Componenti del Comitato, è stato quindi sottoposto in bozza al CRI per la valutazione di competenza ai fini dell'approvazione ed inserito quindi al punto 3 "Approvazione del nuovo modello organizzativo per la programmazione dell'ARPA" dell'ordine del giorno della seduta convocata in data 17 dicembre 2018.

Come risultante dalle determinazioni finali assunte dal CRI nella seduta del 17 dicembre 2018, trasmesse via PEC ad Arpa in allegato a nota protocollo n. 33189 del 27.12.2018 (acquisito in pari data con n. 113728 al protocollo dell'Agenzia), sentita la relazione ed i chiarimenti forniti dal Direttore regionale all'Ambiente Dott. Roberto Ronco, il quale ha evidenziato "la necessità di addivenire ad un sistema di programmazione dell'attività di ARPA che veda coinvolti tutti i livelli istituzionali e che trovi nel CRI stesso il momento di sintesi della varie istanze territoriali", il Comitato ha approvato "la proposta di revisione del modello di programmazione dell'attività di Arpa Piemonte messa a punto allo scopo di allineare, a livello temporale, le fasi della programmazione e della rendicontazione dell'attività agli obblighi di legge e, al tempo stesso, migliorare l'efficacia della interrelazione fra i vari livelli istituzionali chiamati a definire gli obiettivi istituzionali dell'Agenzia e a verificarne i risultati".

Con riferimenti ai citati obiettivi istituzionali, si deve rammentare che nella seduta del 17 luglio 2017 era stato approvato dal CRI l'atto di indirizzo per il triennio 2017-2019, recepito con DDG Arpa n. 61 del 25 settembre 2017, contenente l'esplicitazione, per ciascun indirizzo, di uno o più risultati strategici e relativi risultati annuali, il cui conseguimento viene ritenuto dal Comitato medesimo come indicativo del rispetto degli indirizzi formulati.

Con DDG Arpa n. 7 del 31 gennaio 2018 era stato altresì approvato il *Piano della performance e dei risultati di Arpa Piemonte* per l'annualità 2018 che ha delineato il quadro complessivo degli obiettivi annuali e triennali dell'Agenzia specificando i risultati attesi in termini di efficacia e di efficienza nonché i relativi target ed indicatori.

Ai sensi del SMVP di cui al DDG Arpa 56/2014 il processo di declinazione degli obiettivi istituzionali in programmazione operativa avviene all'interno di ARPA, in senso verticale, a diversi livelli dell'organizzazione con la finalità di dare operatività agli elementi emersi dal processo di programmazione strategica, attraverso l'individuazione degli obiettivi operativi annuali.

Gli obiettivi istituzionali in materia di tutela ambientale e di prevenzione per il triennio 2018-2020 da assegnare ad Arpa Piemonte venivano pertanto approvati dal Comitato regionale di indirizzo con propria determinazione assunta nella seduta del 31 maggio 2018, e quindi recepiti con DDG Arpa n. 67 del 08 agosto 2018. La definizione di tali obiettivi teneva necessariamente conto del documento "Programma triennale SNPA per il triennio 2018-2020" (approvato il 4 aprile 2018 dal Consiglio del Sistema nazionale con propria determinazione n. 33, in attuazione dell'art. 10 della legge 132 del 28 giugno 2016), che rappresenta il primo documento volto alla costruzione di un'identità collettiva per condivisione di missione, valori ed azioni comuni volti a rafforzare l'autorevolezza, la credibilità e la terzietà del sistema, nelle more della definizione dei LEPTA (Livelli Essenziali Prestazioni Tecniche Ambientali).

Nella sopraddetta seduta del 17 dicembre 2018 il CRI ha altresì proceduto ad esaminare al punto 4 dell'ordine del giorno gli "Indirizzi istituzionali per l'attività dell'ARPA per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 della l.r. 18/2016: annualità 2019", valutando in particolare la proposta di atto di indirizzo per l'anno 2019 esaminata e condivisa dal Gruppo tecnico del CRI e anticipata ai Componenti del Comitato via e-mail in data 12 dicembre 2018. Sull'argomento ha relazionato l'Ing. De Meo, coordinatore del Gruppo tecnico, il quale ha evidenziato "la necessità di approvare sin da subito gli indirizzi istituzionali per l'anno a venire (2019), visto il nuovo modello di programmazione

dell'attività appena approvato dal Comitato stesso, che anticipa la fase temporale di definizione degli obiettivi istituzionali di attività dell'Agenzia".

Nella proposta relativa al corrente anno 2019, il Gruppo tecnico ha evidenziato la necessità di integrare alcuni obiettivi rispetto alla precedente formulazione del triennio 2018-2020 approvata nella seduta del 31 maggio 2018 del CRI. Pertanto, previa effettuazione delle verifiche e valutazioni di competenza, come riportato nelle sopra citate determinazioni assunte il 17 dicembre 2018 e trasmesse ad Arpa, il CRI ha approvato "la proposta di atto di indirizzo, come allegata alla presente determinazione, per l'attività dell'A.R.P.A., per il triennio 2018-2020, condividendo le modifiche apportate dal Gruppo tecnico in particolare per l'annualità 2019".

Per quanto sopra, si propone pertanto di procedere al formale recepimento del documento "Modello organizzativo per la programmazione dell'attività dell'Arpa" e dell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020: annualità 2019 (Obiettivi istituzionali in materia di tutela ambientale e di prevenzione 2018-2020), approvati dal Comitato Regionale d'Indirizzo nella seduta del 17 dicembre 2018, rispettivamente allegati sub 1) e sub 2) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso".

Tutto ciò premesso

Vista la Legge nazionale 28 giugno 2016 n. 132;

Vista la Legge regionale 26 settembre 2016 n. 18;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 2016 n. 105;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 50 del 08.06.2012 ad oggetto Approvazione rendicontazioni sui risultati raggiunti nel 2011 in ordine ai risultati strategici ed alle attività istituzionali e recepimento del modello organizzativo per la programmazione dell'attività dell'Arpa approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 56 del 01.07.2014 ad oggetto Approvazione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni di Arpa Piemonte quale primo documento di adeguamento di Arpa Piemonte ai principi ispiratori del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 61 del 25.09.2017 ad oggetto Recepimento atto di indirizzo relativo al triennio 2017-2019 approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo e declinazione negli obiettivi operativi anno 2017 (QPA);

Visto il decreto del Direttore Generale n. 7 del 31.01.2018 ad oggetto Prima adozione del Piano della performance e dei risultati relativo all'annualità 2018 di Arpa Piemonte;

Vista la determinazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 33 del 4 aprile 2018;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 67 del 08.08.2018 ad oggetto Recepimento Atto di indirizzo triennio 2018-2020 approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo e declinazione negli obiettivi operativi anno 2018 (QPA);

Viste le Determinazioni del Comitato regionale di indirizzo del 17 dicembre 2018, con relativi allegati, trasmesse via PEC con nota protocollo n. 33189 del 27.12.2018 (protocollo Arpa n. 113728 in pari data;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;


Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della Struttura semplice Ufficio Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Dato atto che il parere favorevole del Direttore Tecnico è sotteso nella formulazione della proposta di adozione dell'atto;



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo sul presente atto;

DECRETA

- 1) di recepire il documento "*Modello organizzativo per la programmazione dell'attività dell'Arpa*", approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo con determinazione assunta nella seduta del 17 dicembre 2018 (punto 3 OdG) ed allegato sub 1) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di recepire l'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020: annualità 2019 (*Obiettivi istituzionali in materia di tutela ambientale e di prevenzione 2018-2020*), approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo con determinazione assunta nella seduta del 17 dicembre 2018 (punto 4 OdG) ed allegato sub 2) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale
- 3) di pubblicare sul sito istituzionale di Arpa Piemonte i documenti citati ai punti precedenti per il tramite della Struttura Tecnica Permanente in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del bilancio di Arpa Piemonte.


Ing. Angelo Robotto

buze



MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ARPA

Sommario

PREMESSA 3

1. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ARPA 4

 1.1. ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 4

 1.2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA..... 5

 1.3. OBIETTIVI SETTORIALI DI ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DI RILIEVO REGIONALE..... 6

2. PRINCIPI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 6

 2.1. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 6

 2.2. DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DA ADOTTARE 7

 2.2.1. FASE PROPOSITIVA..... 8

 2.2.2. LO STRUMENTO ORGANIZZATIVO..... 9

 2.2.3. LO STRUMENTO DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 10

 2.2.4. MODALITÀ DI RACCORDO FRA LE STRUTTURE REGIONALI E LE STRUTTURE DELL'ARPA. 10

 2.2.7. CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI DI ARPA..... 11

 P – Programmazione degli obiettivi istituzionali e degli obiettivi generali di ARPA Piemonte 11

 R – Rendicontazione delle attività di ARPA Piemonte..... 13

ALLEGATO 1 (Quadro normativo di riferimento) 16

 Articoli di interesse l. 132/2016 16

 Articoli di interesse l.r. 18/2016 19

 Articoli di interesse dello Statuto di ARPA Piemonte 25

 Articoli di interesse del Regolamento di ARPA Piemonte..... 26

ALLEGATO 2 (Schema Documento programmatico) 32

PREMESSA

Al fine di inquadrare lo scenario in cui si inserisce la procedura per la programmazione delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, si ritiene in primo luogo utile riportare una dettagliata descrizione delle modalità di svolgimento del sistema di programmazione dell’attività dell’ARPA stessa sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

A tal proposito, per un approfondimento e per una maggiore comprensione dei contenuti esposti si riportano, in allegato 1, gli articoli della l. 132/2016, della l.r. 18/2016, dello Statuto e del Regolamento dell’ARPA (DGR 45-5808 e DGR 45-5809 del 20.10.2017) ritenuti significativi in argomento.

La procedura viene sviluppata a partire dall’esperienza applicativa del “Modello organizzativo per la programmazione dell’attività dell’ARPA” approvato dal Comitato

regionale di indirizzo nella seduta del 7 giugno 2012 che aveva operato attraverso specifico *Gruppo di lavoro* interno alla Direzione Ambiente.

La strategia più efficace da adottare è definita a partire dalla considerazione che nel quadro di una politica di tutela ambientale coordinata fra tutti i soggetti coinvolti, si deve pervenire a delineare una linea comune per orientare la programmazione delle attività svolte dall'ARPA attraverso la definizione degli obiettivi istituzionali in materia di azioni di tutela ambientale e di previsione che rappresentano anche gli obiettivi strategici dell'ARPA.

Nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento tali obiettivi sono determinati dal Comitato regionale di indirizzo avvalendosi delle funzioni di istruttoria demandate al *Comitato tecnico*.

Gli obiettivi sono inoltre collegati al programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'art. 10 della legge 132/2016. Il programma triennale costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie ed individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.

mc

1. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ARPA

1.1. ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

L'attività in questione implica la determinazione degli obiettivi istituzionali e la verifica dei risultati delle funzioni svolte dall'Agenzia, nonché il loro coordinamento con le attività di matrice ambientale e sanitaria svolte dal SNPA, dalla Regione e dagli Enti locali al fine di garantire lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione.

Si attua attraverso:

- a) Il Comitato regionale di indirizzo, organismo di natura politica presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, e composto dagli Assessori regionali all'ambiente e alla sanità, dagli altri Assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato, dai Presidenti delle province e dal Sindaco della Città metropolitana di Torino o i loro delegati, dal Presidente e da quattro componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani.
- b) Il Comitato tecnico del Comitato regionale di indirizzo, composto dal Responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, dal Responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, dai Responsabili delle ulteriori strutture regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del comitato tecnico, da un rappresentante della Città metropolitana di Torino e di ciascuna Provincia, da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle Autonomie Locali. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo. La struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente svolge le attività preparatorie dei lavori del Comitato.
- c) Gli Enti locali del territorio di riferimento coinvolti attraverso specifiche forme di raccordo con i territori. Con cadenza annuale per ognuno dei quattro Dipartimenti territoriali, ARPA Piemonte convoca una Conferenza di raccordo territoriale al fine di raccogliere le valutazioni sull'attività trascorsa e le proposte per il ciclo di programmazione a venire, le segnalazioni di criticità e problemi ambientali emergenti, le esigenze di formazione e informazione ambientale. Il Direttore Generale trasmette al Comitato regionale di indirizzo una relazione di sintesi di ogni Conferenza di raccordo territoriale che riporta le valutazioni raccolte in riferimento all'analisi critica delle attività effettuate da ARPA Piemonte e riassume le esigenze espresse dagli Enti partecipanti.

1.2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA

La legge regionale 18/2016 individua all'art. 4 le attività istituzionali di ARPA Piemonte. Si tratta delle seguenti attività tecnico-scientifiche svolte dall'Agenzia e connesse direttamente all'esercizio delle funzioni pubbliche rivolte alla protezione ambientale e alla prevenzione primaria:

- a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, meteorologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;
- b) attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;
- c) attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);
- d) attività di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- e) attività di sviluppo delle indagini epidemiologiche ambientali al fine di studiare le correlazioni tra l'inquinamento delle matrici e i danni sanitari che ne possono conseguire.

La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali definite dalla legge istitutiva dell'ARPA, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie. La legge regionale definisce inoltre le modalità di finanziamento dell'ARPA per la realizzazione delle attività istituzionali obbligatorie,

delle attività istituzionali non obbligatorie e delle ulteriori attività previste dal Comitato regionale di indirizzo.

La programmazione di tutta l'attività istituzionale di ARPA è basata sulla Carta dei servizi e delle attività¹ nella quale sono elencate tutte le attività svolte dalla stessa.

I risultati di tali attività vengono rendicontati al Comitato regionale di indirizzo mediante il processo di *reporting* dell'Agenzia.

1.3. OBIETTIVI SETTORIALI DI ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DI RILIEVO REGIONALE

Nell'ambito delle attività istituzionali di Arpa rientrano altresì specifici sviluppi di attività di carattere regionale, per lo più concordati sul piano tecnico dalle Strutture di Arpa con i Settori delle Direzioni regionali competenti sulle diverse tematiche: tali accordi devono in ogni caso confluire nei documenti di programmazione annuale delle attività dell'Agenzia.

2. PRINCIPI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI

2.1. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Sulla base dell'esperienza maturata dall'applicazione del *modello organizzativo per la programmazione dell'attività dell'ARPA*, approvato dal Comitato regionale di indirizzo nella seduta del 07.06.2012, è stato possibile porre in evidenza alcune criticità che ne hanno contraddistinto le fasi applicative.

L'esigenza di avviare il riesame del modello può essere ricondotta in parte ad aspetti intrinseci al processo, progressivamente emersi attraverso la sua applicazione, ed in parte al cambiamento normativo che ha interessato il contesto di riferimento, rendendo conseguentemente necessaria la revisione e l'adeguamento del modello di programmazione approvato nell'anno 2012.

Per quanto attiene agli aspetti interni al ciclo della programmazione si è rilevata l'opportunità di intervenire, in fase di riesame, sui seguenti punti:

- a) anticipazione della fase di pianificazione strategica che deve precedere la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica finanziaria;
- b) allineamento temporale tra le scadenze imposte dal ciclo della *performance* ex D.Lgs. 150/2009 e le *milestone* previste per il ciclo di programmazione;
- c) grado di coinvolgimento nelle fasi di riesame annuale di tutti i soggetti coinvolti dal ciclo di programmazione;

¹ Sino alla data di entrata in vigore della Carta dei servizi e delle attività viene preso a riferimento il catalogo dei servizi dell'Agenzia

d) fruibilità della documentazione a supporto delle fasi di programmazione e reporting;

Per quanto attiene agli aspetti legati al cambiamento normativo esplicitamente riferito alla rete per la protezione dell'ambiente e ad ARPA Piemonte si registrano le seguenti variazioni di contesto che richiedono il conseguente adeguamento del modello di programmazione:

- 1) Legge 132/2016 Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- 2) Legge 18/2016 Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA);
- 3) DGR 48-5808 del 20 ottobre 2017 Statuto di ARPA Piemonte;
- 4) DGR 48-5809 del 20 ottobre 2017 Regolamento di ARPA Piemonte.

L'esperienza avviata ha permesso di confermare la validità del modello approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo nella seduta del 7 giugno 2012, evidenziando nel contempo, a distanza di alcuni anni dalla sua approvazione ed a fronte del consolidamento del contesto normativo nel quale opera l'Agenzia, l'esigenza di pervenire ad una *"Proposta e condivisione con la Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del Territorio di una modalità di programmazione regionale delle attività dell'ARPA in coerenza al quadro normativo di riferimento (legge 132_2016 e legge regionale 18_2016) e aggiornamento del "Modello organizzativo per la programmazione dell'attività dell'ARPA"*.

La presente procedura è finalizzata ad incrementare l'efficacia e l'efficienza del modello di programmazione semplificando le modalità di programmazione e rendicontazione nel quadro complessivo di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come definito dal D.lgs 150/2009 e s.m.i.

2.2. DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DA ADOTTARE

Occorre proseguire con le iniziative avviate con il precedente modello della programmazione che ha permesso di definire una prima razionalizzazione del processo, integrandolo con i nuovi elementi normativi e gli esiti dell'esperienza attuata, tale percorso può essere realizzato perseguendo in particolare le seguenti linee di azione:

1. identificazione del soggetto titolato ad attivare la fase propositiva ed i relativi parametri di riferimento;
2. consolidamento, nell'ambito del Comitato tecnico del CRI di modalità operative che estendano a livello generale l'esperienza maturata nella Struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente che ha visto direttamente coinvolti

tutti i Settori e i funzionari dello *Staff* di Struttura interessati nelle diverse fasi dell'attività di indirizzo e di verifica dei risultati, sia con riferimento al ruolo propulsore in generale assegnato alla Struttura nel sistema di rapporti con l'Agenzia, le altre Strutture regionali e gli altri Enti interessati, sia con riguardo specifico alle esigenze della Struttura in quanto tale e delle sue articolazioni interne;

3. riorganizzazione dei lavori del Comitato tecnico, stimolando una partecipazione assidua e consapevole dei relativi componenti e tracciando un percorso annuale di coinvolgimento in grado di garantire, con la dovuta competenza e tempestività, l'azione operativa funzionale alla fase istruttoria necessaria alla definizione delle proposte da presentare al Comitato regionale di indirizzo;
4. armonizzazione anche temporale della programmazione regionale con il Programma triennale delle attività del Sistema nazionale (SNPA) che individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale;
5. individuazione delle opportune modalità di raccordo tra il Comitato regionale di indirizzo e gli Enti locali del territorio di riferimento coinvolti attraverso le forme di raccordo avviate dall'Agenzia in coerenza con la legge regionale 18/2016, di modo che tra i due livelli istituzionali si stabilizzino rapporti "ascendenti" e "discendenti" di impulso/proposta/verifica;
6. individuazione di uno strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati, che integri, in modo semplice ed efficace nel Quadro di Programmazione Annuale (QPA) del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMVP) di ARPA i seguenti obiettivi strategici declinati in obiettivi generali a valenza annuale:
 - a. obiettivi collegati alla Carta dei servizi e delle attività² dell'Agenzia
 - b. obiettivi istituzionali determinati dal Comitato regionale di indirizzo
 - c. obiettivi del Direttore generale di ARPA;
 - d. obiettivi derivati dal Programma triennale delle attività del SNPA;
 - e. altri obiettivi strategici definiti dalla Direzione generale di ARPA.
7. identificazione caso per caso delle soluzioni prospettabili con riferimento alle criticità riscontrate nei rapporti esistenti fra tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di programmazione e verifica dei risultati.

2.2.1. FASE PROPOSITIVA.

In ragione del copioso numero di soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione dell'attività dell'Agenzia e considerata la rilevanza di una soluzione omogenea che

² Sino alla data di entrata in vigore della Carta dei servizi e delle attività viene preso a riferimento il catalogo dei servizi dell'Agenzia

tenga anche conto delle ricadute organizzative e gestionali sull'Agenzia, appare fondamentale il ruolo propositivo nel campo della programmazione pluriennale delle attività di prevenzione e tutela ambientale che l'Agenzia assume in ragione di quanto previsto dall'art. 11 comma 7 lettera d) della legge regionale 18/2016.

E' necessario quindi confermare un percorso in cui, ad integrazione della consueta modalità di programmazione ordinaria basata sulla Carta dei servizi e delle attività³ dell'Agenzia, vengano delineate possibili linee di programmazione che prevedano attività orientate a nuove linee di sviluppo, articolate su scala temporale pluriennale e che evidenzino l'integrazione delle attività dell'Agenzia con gli indirizzi, gli obiettivi di sviluppo e le priorità d'intervento individuate dalle linee programmatiche della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale.

Alla luce del ruolo svolto nell'ambito del Sistema Nazionale per la Prevenzione Ambientale SNPA nonché dalle funzioni di raccordo locale previste dallo Statuto dell'ARPA, è essenziale che nell'ambito delle funzioni del Sistema Nazionale vengano evidenziate dall'Agenzia stessa gli ambiti di attività che possono essere considerati funzionali e strategici per le politiche regionali, al fine di creare una sinergia fra i percorsi di programmazione pluriennale.

Sarà poi all'interno di questi ambiti di attività che il Comitato tecnico del Comitato regionale di indirizzo, di concerto con ARPA, individuerà la proposta di obiettivi istituzionali a valenza pluriennale e gli obiettivi generali a valenza annuale secondo cui orientare, anno per anno, l'attività dell'Agenzia.

Terminata la fase istruttoria il Comitato tecnico sottoporrà al Comitato regionale di indirizzo lo schema complessivo a valenza triennale con scorrimento annuale denominato "Documento programmatico" (Allegato 2) per il vaglio e l'approvazione finale.

Il Comitato di indirizzo, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 18/2016, approva gli obiettivi istituzionali per l'attività dell'ARPA che costituiscono l'unico elemento programmatico dell'attività dell'Agenzia posto che nel Comitato devono convergere e trovare sintesi tutte le istanze rappresentate dalle articolazioni regionali e dagli altri Enti territoriali.

ARPA integrerà all'interno del proprio Quadro di Programmazione Annuale (QPA) gli obiettivi istituzionali contenuti nel Documento programmatico, gli obiettivi derivati dal Programma triennale delle attività del SNPA, gli obiettivi del Direttore Generale ed altri eventuali obiettivi strategici definiti d'iniziativa dalla Direzione Generale e dell'Agenzia.

3 Sino alla data di entrata in vigore della Carta dei servizi e delle attività viene preso a riferimento il catalogo dei servizi dell'Agenzia

2.2.2 LO STRUMENTO ORGANIZZATIVO

Dal punto di vista organizzativo il Comitato tecnico opera attraverso la Struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente che svolge le attività preparatorie dei lavori del Comitato.

I lavori del Comitato tecnico possono svolgersi anche in via telematica.

Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione del Comitato tecnico, lo stesso viene supportato dal Settore Giuridico Legislativo della Struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, sia nella fase di individuazione degli obiettivi istituzionali e generali, sia nella successiva fase di supporto alla valutazione del raggiungimento degli stessi, nonché nel vaglio degli atti dell'Agenzia sottoposti all'attenzione del Comitato regionale di indirizzo.

2.2.3 LO STRUMENTO DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Per quanto concerne, nello specifico, le valutazioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi istituzionali l'attività di reporting sulle attività istituzionali della Carta dei servizi e delle attività⁴ dovrà essere integrata da parte dell'Agenzia dalla relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti di cui all'art. 11 comma 7 lettera h) della legge regionale 18/2016, in cui siano più esplicitamente evidenziati i risultati ottenuti anche in attuazione degli obiettivi istituzionali derivanti dall'atto di indirizzo; tale relazione, la cui impostazione di massima potrà essere condivisa nell'ambito del Comitato tecnico, sarà preliminarmente inviata ai componenti del Comitato regionale di indirizzo che si esprimerà nel merito, assumendo le proprie determinazioni, nell'ambito di apposita seduta.

Più in generale, le fasi della rendicontazione di ARPA verranno progressivamente adeguate al fine di renderle funzionali ai requisiti imposti dal d.lgs. 150/2009.

2.2.4 MODALITA' DI RACCORDO FRA LE STRUTTURE REGIONALI E LE STRUTTURE DELL'ARPA.

Il Comitato tecnico del CRI attiva specifici incontri fra i Responsabili delle Strutture regionali coinvolte e, per il tramite della Direzione tecnica dell'ARPA, i Responsabili delle Strutture tecniche dell'Agenzia.

Gli incontri sono finalizzati alla predisposizione degli atti a supporto della programmazione delle attività.

⁴ Sino alla data di entrata in vigore della Carta dei servizi e delle attività viene preso a riferimento il catalogo dei servizi dell'Agenzia

2.2.7 CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI DI ARPA

Il processo di PROGRAMMAZIONE e RENDICONTAZIONE degli obiettivi istituzionali si sviluppa secondo la seguente sequenza temporale:

P – PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI E DEGLI OBIETTIVI GENERALI DI ARPA PIEMONTE

Codice	Attività	Scadenze	Output
P ₁	ARPA Piemonte convoca, per ogni struttura periferica, una Conferenza di raccordo territoriale invitando alla partecipazione gli Enti locali del territorio di riferimento. Nell'ambito della Conferenza di raccordo territoriale vengono espresse valutazioni sull'attività trascorsa e proposte per il ciclo di programmazione a venire segnalando criticità e problemi ambientali emergenti ed esigenze di formazione e informazione ambientale.	Entro agosto	Il Direttore Generale trasmette al Comitato regionale di indirizzo una relazione di sintesi di ogni Conferenza di raccordo territoriale che riporta le valutazioni raccolte in riferimento all'analisi critica delle attività effettuate da ARPA Piemonte e riassume le esigenze espresse dagli Enti partecipanti. Invio al Comitato Regionale di Indirizzo
P ₂	Arpa, evidenziando le proprie capacità e potenzialità a supporto delle politiche regionali complessive e tenendo conto dei risultati in corso di realizzazione in ordine agli obiettivi strategici nel corrente anno e degli elementi emersi in fase di riesame, avvia congiuntamente al Comitato tecnico del CRI il riesame del Documento programmatico contenente i programmi annuali e pluriennali di attività nella sua dimensione temporale adeguando conseguentemente i suoi contenuti ed i contenuti del documento di programmazione annuale delle attività (Prog_Est) riferito alla propria Carta dei servizi e delle attività ⁵ Arpa, sulla base del Prog_Est, predispone la proposta degli obiettivi istituzionali da sottoporre al Comitato tecnico,	Entro ottobre	Documento programmatico contenente i programmi annuali e pluriennali di attività ProgEST Invio al Comitato tecnico della proposta preliminare di obiettivi istituzionali

⁵ Sino alla data di entrata in vigore della Carta dei servizi e delle attività viene preso a riferimento il catalogo dei servizi dell'Agenzia

pw

Codice	Attività	Scadenze	Output
P ₂	Arpa predispone la bozza di Bilancio di previsione dell'Agenzia, al quale sono allegati il Documento programmatico contenente i programmi annuali e pluriennali di attività di cui al precedente punto P ₂	Entro novembre	Bozza del bilancio di previsione con allegato il ProgEST ed il Documento programmatico contenente i programmi annuali e pluriennali di attività. Invio al Comitato Regionale di Indirizzo
P ₄	Il Comitato tecnico esamina le relazioni di sintesi delle Conferenze di raccordo territoriale (precedente punto P ₁) e del Documento programmatico (precedente punto P ₂) e istruisce la proposta degli obiettivi istituzionali da sottoporre al Comitato regionale di indirizzo.	Entro il 15 dicembre	Proposta di Obiettivi istituzionali per il triennio di riferimento in materia di tutela ambientale e prevenzione. Invio al Comitato regionale di indirizzo.
P ₅	Il Comitato regionale di indirizzo, sulla base delle politiche regionali in materia ambientale e tenendo conto della bozza prodotta dal proprio Comitato tecnico convalida gli indirizzi per le attività di ARPA per l'anno in corso e definisce gli indirizzi per il triennio successivo.	Entro dicembre	Determinazione del Comitato regionale di indirizzo: atto di indirizzo contenente gli obiettivi istituzionali in materia di tutela ambientale e di prevenzione per il triennio di riferimento. Invio ai Componenti del Comitato regionale di Indirizzo ARPA, ai componenti del proprio Comitato tecnico ed al Direttore generale di ARPA Piemonte
P ₆	Arpa, ai sensi del d.lgs 150/2009, predispone e pubblica il Piano della <i>performance</i> , che ancora le strategie dell'Agenzia ai documenti programmatici della Regione ed alle politiche europee e nazionali sull'ambiente attraverso il Documento programmatico triennale ed il Quadro di Programmazione Annuale (QPA) allegati al Piano	Entro gennaio	Piano della <i>performance</i> di Arpa Pubblicazione sul sito web dell'Agenzia
P ₇ - R ₁	Arpa da atto nella relazione sulla <i>performance</i> di eventuali variazioni intervenute rispetto ai documenti di programmazione riferiti all'anno precedente.	Entro giugno	Relazione sulla <i>performance</i> Pubblicazione sul sito web dell'Agenzia

R – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ARPA PIEMONTE


Codice	Attività	Scadenze	Output
R ₁	Arpa predispone e invia al Comitato Regionale di Indirizzo la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, il <i>report</i> per matrici ambientali o per filoni di attività e il rendiconto	Entro il 15 aprile	Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti <i>Report</i> per matrici ambientali o per filoni di attività Rendiconto Invio al Comitato regionale di indirizzo
R ₂	Esame, da parte del Comitato tecnico del Comitato Regionale di Indirizzo dei documenti di rendicontazione di cui al precedente punto R ₁	Entro aprile	Analisi ed invio al CRI dei documenti di rendicontazione dei risultati raggiunti nella precedente annualità rispetto agli obiettivi istituzionali assegnati dal Comitato regionale di indirizzo
R ₃	Presentazione al Comitato regionale di indirizzo dei documenti di rendicontazione	Entro maggio	Determinazione del Comitato regionale di indirizzo.
R ₄ - P ₁	Arpa, ai sensi del d.lgs 150/2009, predispone e pubblica la Relazione sulla <i>performance</i> che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, richiamando la Relazione sui risultati raggiunti in ordine agli obiettivi istituzionali ed il Report attività svolta suddivisa per matrici ambientali o per filoni di attività con analisi critica su base dipartimentale.	Entro giugno	Relazione sulla <i>performance</i> di Arpa Pubblicazione sul sito web dell'Agenzia
R ₅	Arpa predispone ed invia al Comitato Regionale di Indirizzo la relazione semestrale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno in corso e il <i>report</i> per matrici ambientali o per filoni di attività.	Entro luglio	Relazione semestrale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti <i>Report</i> per matrici ambientali o per filoni di attività Invio al Comitato regionale di indirizzo

Per una maggiore comprensione della sequenza con la quale le varie attività, descritte nel cronoprogramma, si concatenano fra di loro, per valutare l'arco temporale entro cui effettuare le azioni, nonché per presidiare efficacemente le fasi di programmazione e di rendicontazione, nelle successiva tavola sono riportate in forma grafica le sequenze temporali degli eventi (*timeline*) che caratterizzano il "Ciclo annuale della programmazione delle attività dell'ARPA" in relazione al Comitato regionale di indirizzo nelle componenti di programmazione e rendicontazione delle attività.

D.D.C. n. 7 del 29.1.2019-19

luc

Timeline che caratterizzano il ciclo annuale della programmazione delle attività dell'ARPA



D.D.G. n. 7 del 29.1.2019. 20

fwz

ALLEGATI

aut

ALLEGATO 1 (Quadro normativo di riferimento)

ARTICOLI DI INTERESSE L. 132/2016

Art. 3

Funzioni del Sistema nazionale

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
- b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
- c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;
- d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
- e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
- h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
- i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

hwz

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRa e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 7

Agenzie per la protezione dell'ambiente

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.

3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.

4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale e' tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

Art. 10

Programmazione delle attività

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispose il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.
3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

Art. 13

Consiglio del Sistema nazionale

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

RUC

- 2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
- 3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

ARTICOLI DI INTERESSE L.R. 18/2016

Art. 2.

(Natura e finalità dell'ARPA)

- 1. L'ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.
- 2. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.
- 3. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.
- 4. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
- 5 L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

Art. 4.

(Attività istituzionali)

- 1. L'ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:
 - a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, meteorologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;
 - b) attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;
 - c) attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);
 - d) attività di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi;
 - e) attività di sviluppo delle indagini epidemiologiche ambientali al fine di studiare le correlazioni tra l'inquinamento delle matrici e i danni sanitari che ne possono conseguire.

2. L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
3. L'ARPA può svolgere altresì ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
4. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte.

Art. 5.

(Ruolo dell'ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale)

1. Nell'ambito del Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale, l'ARPA collabora con la Regione garantendo la coerenza e l'interoperabilità delle proprie banche dati, concertando con la struttura regionale competente i processi di acquisizione e condivisione dei dati ambientali ed assicurando l'informazione al pubblico ai sensi della vigente normativa.
2. L'ARPA partecipa e collabora altresì all'attuazione dell'infrastruttura geografica regionale quale sistema della conoscenza geografica condivisa dalle pubbliche amministrazioni piemontesi nell'ambito dei sistemi informativi di conoscenza ambientale e territoriale di competenza, in attuazione della direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).
3. L'ARPA gestisce il punto focale regionale per il Piemonte della Rete informatica nazionale ambientale denominata SINANET.

Art. 6.

(Carta dei servizi e delle attività dell'ARPA)

1. L'ARPA predispone, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.
2. L'ARPA trasmette la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 20 e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione.
3. La Carta dei servizi e delle attività è aggiornata e modificata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 ed è comunque aggiornata ogni cinque anni.

Art. 7.

(Contenuti della Carta dei servizi e delle attività)

1. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva.
4. La Carta dei servizi e delle attività individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di

supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

5. Nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, la Carta dei servizi e delle attività individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'ARPA, sulla base della normativa vigente.

6. Allo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie indicate nella Carta dei servizi e delle attività sono correlate, secondo le modalità di programmazione e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di cui all'articolo 20, commi 1 e 6, le risorse finanziarie ordinarie di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).

Art. 8.

(Organi dell'ARPA e articolazione territoriale)

1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori.

2. L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, in numero massimo di quattro, e nei rispettivi servizi territoriali che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale.

Art. 10.

(Regolamento di organizzazione)

1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA adotta un regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sua approvazione.

2. Nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, il regolamento di organizzazione individua in particolare:

- a) le attività da espletare a livello periferico al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell'ARPA;
- b) il bacino di riferimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) gli strumenti per garantire:

1) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

2) l'efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

d) le modalità di nomina dei responsabili della struttura centrale e delle strutture e periferiche.

Art. 11.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e dotate di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è in via esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 9, ed è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori delle direzioni regionali.

5. L'incarico di direttore generale dura cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
6. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, al direttore generale sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo statuto.
7. Il direttore generale provvede in particolare:
 - a) alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
 - b) alla predisposizione e all'adozione del regolamento di organizzazione;
 - c) alla predisposizione e all'adozione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto su proposta del direttore amministrativo;
 - d) alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'ARPA;
 - e) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
 - f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;
 - g) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
 - h) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - i) alla stipula delle convenzioni;
 - j) all'approvazione e modifica della dotazione organica di cui all'articolo 23, comma 2.
8. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), l'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPA.
9. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, il direttore generale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale all'assunzione di incarichi non retribuiti compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni nel rispetto della disciplina vigente in materia ed in particolare dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 16.

(Direttore tecnico e direttore amministrativo)

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo.
2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11, anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPA, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
4. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo hanno la stessa durata di quella del direttore generale e sono rinnovabili. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo rimangono comunque in carica sino alla nomina del loro successore.
5. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. I requisiti richiesti per tali soggetti sono:
 - a) possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente;

b) esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.

Art. 18.

(Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali)

1. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, la Giunta regionale disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), la Città metropolitana di Torino, le province e l'ARPA al fine di garantire:

a) la prestazione, tramite appositi disciplinari di servizio, dell'attività tecnico-laboratoristica dei dipartimenti territoriali dell'ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle altre strutture della rete regionale dei servizi della prevenzione per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria;

b) l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonché il pieno utilizzo delle risultanze se le attività concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non sono svolte congiuntamente.

Art. 19.

(Rapporti con altri enti pubblici)

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 4, l'ARPA collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

2. L'ARPA collabora attivamente con le università, il Politecnico di Torino, gli istituti di ricerca pubblici e privati al fine di garantire un continuo interscambio di informazioni, esperienze e apporti di ricerca, oppure uno specifico supporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono.

Art. 20.

(Comitato regionale di indirizzo)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il Comitato regionale di indirizzo definisce altresì le forme di integrazione e di coordinamento delle attività delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

- b) gli assessori regionali all'ambiente e alla sanità;
 - c) gli altri assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato;
 - d) i presidenti delle province e il sindaco della Città metropolitana di Torino o i loro delegati;
 - e) il presidente e quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani.
3. Il Comitato regionale di indirizzo adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.
4. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, oppure quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA.
6. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati il bilancio di previsione finanziario, il rendiconto, i programmi annuali e pluriennali, nonché la relazione annuale di cui all'articolo 11, comma 7, lettera h). Ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale di indirizzo i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; in ordine a detti atti il Comitato regionale di indirizzo esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.
7. Il Comitato regionale di indirizzo si avvale di un proprio comitato tecnico composto:
- a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;
 - b) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità;
 - c) dai responsabili delle ulteriori strutture regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del comitato tecnico;
 - d) da un rappresentante della Città metropolitana di Torino e di ciascuna provincia;
 - e) da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle autonomie locali.
8. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo.
9. Il Comitato regionale di indirizzo trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.

Art. 21.

(Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:
- a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA, nonché un contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 2;
 - b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3, da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3;
 - c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3, da destinare alle ulteriori attività previste dal Comitato regionale di indirizzo;
 - d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'articolo 7, comma 5;
 - e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA;
 - f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
 - g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

D.D. n. 7 del 29.1.2017
102

ARTICOLI DI INTERESSE DELLO STATUTO DI ARPA PIEMONTE
DGR 45-5808 DEL 20.10.2017

Articolo 8 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale di ARPA Piemonte ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo; è altresì responsabile della corretta gestione nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge regionale n. 18/2016, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Ente e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.
2. Al Direttore Generale spettano tutte le funzioni relative alla programmazione, al coordinamento e al controllo, allo scopo di attuare gli indirizzi strategici nonché di assicurare il buon governo dell'Agenzia.
3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza processuale e delibera in ordine alle liti attive e passive dell'Ente.
4. Il Direttore Generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati ed ai mezzi messi a sua disposizione.
5. Al Direttore Generale competono le funzioni definite dalla Legge. Rientrano altresì tra le funzioni del Direttore Generale:
 - a) la definizione degli obiettivi dei programmi aziendali da attuare, con indicazione contestuale delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, anche sulla base delle proposte formulate dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, con il supporto dell'Ufficio di Direzione;
 - b) l'adozione di tutti gli atti di alta e di straordinaria amministrazione;
 - c) l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione dell'Agenzia;
 - d) l'adozione degli atti di regolamentazione interna per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'Agenzia;
 - e) la verifica ed il controllo dei risultati della gestione e dell'osservanza delle direttive generali impartite;
 - f) la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - g) la nomina dei Collegi tecnici previsti dal CCNL della dirigenza e di eventuali altri organismi comunque denominati;
 - h) la nomina e la revoca dei Responsabili delle Strutture, nonché il conferimento di ogni incarico dirigenziale comportante attribuzione di funzioni;
 - i) l'individuazione e la nomina del personale ispettivo ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge n. 132/2016;
 - l) l'individuazione e la nomina, tra il personale ispettivo, dei dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 14 comma 7 della Legge n. 132/2016;
 - m) l'adozione del regolamento interno delle attività ispettive di cui all'art. 14 comma 5 della Legge n. 132/2016;
6. Gli atti amministrativi del Direttore Generale a rilevanza esterna sono assunti nella forma del decreto.
7. Con il Regolamento di cui all'art. 10 della legge regionale n. 18/2016 il Direttore Generale definisce le modalità di individuazione con procedura ad evidenza pubblica, i compiti e le responsabilità del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico che devono essere nominati entro i 45 giorni successivi alla data di inizio del mandato; definisce altresì i compiti della dirigenza in applicazione e coerenza delle disposizioni normative e contrattuali nazionali.

8. Lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale ad opera del Direttore Amministrativo o del Direttore Tecnico ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 18/2016 non dà diritto a compenso aggiuntivo.

Articolo 17 - LE FORME DI RACCORDO CON I TERRITORI

1. Con cadenza annuale per ogni struttura periferica, ARPA Piemonte convoca una Conferenza di raccordo territoriale al fine di raccogliere:

- a) valutazioni sull'attività trascorsa e proposte per il ciclo di programmazione a venire;
- b) segnalazioni di criticità e problemi ambientali emergenti;
- c) esigenze di formazione e informazione ambientale.

2. Alla Conferenza di raccordo territoriale sono invitati a partecipare gli Enti locali del territorio di riferimento.

3. Il Direttore Generale trasmette al Comitato regionale di indirizzo una relazione di sintesi di ogni Conferenza di raccordo territoriale che riporta le valutazioni raccolte in riferimento all'analisi critica delle attività effettuate da ARPA Piemonte e riassume le esigenze espresse dagli Enti partecipanti.

**ARTICOLI DI INTERESSE DEL REGOLAMENTO DI ARPA PIEMONTE
DGR 45-5809 DEL 20.10.2017**

2 – Finalità organizzative

1) L'organizzazione è funzionale alla attuazione delle finalità e dei compiti istituzionali di ARPA Piemonte come definiti dalla legge regionale n. 18/2016.

2) L'organizzazione è orientata al perseguimento del ruolo di ARPA Piemonte quale punto di riferimento sulla conoscenza ambientale per Amministrazioni ed Enti, per la Collettività e per il Cittadino.

3) ARPA Piemonte adotta la Carta dei Servizi e delle Attività dell'Agenzia che, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, definisce gli standard dei servizi offerti che caratterizzano i prodotti e servizi erogati e attiva adeguati processi di misurazione e di divulgazione dei medesimi.

4) Il sistema di relazione tra le diverse Strutture organizzative è improntato a criteri che consentano la partecipazione, il coinvolgimento, la condivisione e l'integrazione di tutte le funzioni che, ai diversi livelli dell'organizzazione, contribuiscono allo svolgimento dei processi.

5) ARPA Piemonte privilegia nei propri metodi e percorsi operativi scelte che orientino l'attività all'agire per processi, anziché per singoli atti; ciò può avvenire superando i vincoli delle relazioni per gerarchia e per funzione, ponendo come metodo ispiratore il lavorare per obiettivi e risultati in modo sinergico e trasversale.

6) ARPA Piemonte condivide con Regione Piemonte la conoscenza ambientale, anche attraverso la piena interoperabilità delle proprie banche dati e, ove possibile, la loro unificazione.

7) ARPA Piemonte promuove il miglioramento continuo dei propri processi al fine di elevare la qualità dei propri prodotti, adottando un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti degli standard internazionali di riferimento per le proprie attività.

8) I processi realizzati da ARPA Piemonte discendono dalla programmazione strategica e sono caratterizzati in termini di risultati attesi, vincoli, elementi in ingresso e risorse necessarie alla loro realizzazione.

9) L'organizzazione di ARPA Piemonte è fondata sulle seguenti funzioni principali ed orientata alla loro massima integrazione:

- a) funzioni di direzione generale e di gestione complessiva;

- b) funzioni di supporto e monitoraggio alle politiche istituzionali in materia ambientale, di produzione di informazione ambientale, di prevenzione e protezione ambientale e previsione dei rischi naturali;
- c) funzioni di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo;
- d) funzioni strumentali di laboratorio;
- e) funzioni di supporto trasversale.

6 – Dotazione organica

- 1) Per ogni Struttura viene determinato lo specifico fabbisogno di personale in relazione agli obiettivi previsti ed alle risorse disponibili, in coerenza con i LEPTA e il Programma triennale SNPA.
- 2) Nell'ambito della dotazione organica vengono determinate le proporzioni che regolano la ripartizione delle risorse di personale tra le Strutture organizzative al fine di ottimizzare la funzionalità dell'Agenzia rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
- 3) La determinazione delle proporzioni di cui al comma precedente avviene in relazione:
 - a) alla quantificazione dell'entità di fabbisogno territoriale di erogazione dei servizi;
 - b) alle politiche di sviluppo approvate con atto del Direttore Generale con il bilancio pluriennale di previsione, che incidono sulla ripartizione di risorse tra le funzioni.
- 4) Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento della spesa relativa al personale sono approvate dal Direttore Generale; nel provvedimento di variazione viene data dimostrazione dell'invarianza della spesa.
- 5) Gli atti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto del livello di relazione sindacale previsto dalle norme e dai CCNL nel tempo vigenti.

7 – Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale promuove, con piena autonomia, l'attuazione delle politiche dell'Agenzia, finalizzate al perseguimento degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della previsione dei rischi naturali e della tutela ambientale e territoriale e del coordinamento delle attività di prevenzione, nel rispetto dei vincoli determinati dalle risorse disponibili di cui garantisce l'utilizzo ed in coerenza con le linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale definite nell'ambito del Programma triennale di cui all'art. 10 della Legge 28 giugno 2016 n. 132.
- 2) Le funzioni di competenza del Direttore Generale sono individuate dall'art. 11 della legge regionale n. 18/2016 e dall'art. 8 dello Statuto dell'ARPA Piemonte.
- 3) Nello svolgimento dei propri compiti, il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo, ciascuno per le proprie competenze.
- 4) Per i compiti di cui al precedente comma, il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo si avvalgono dei Dirigenti responsabili di Struttura.
- 5) Il Direttore Generale pone in essere un controllo sugli atti di gestione adottati dai Responsabili di Struttura e sui procedimenti amministrativi, di produzione e di erogazione delle attività.

11 - Ufficio di Direzione e Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa

- 1) L'Ufficio di Direzione è composto come previsto dalla legge regionale n. 18/2016 e svolge funzioni consultive in materia di definizione della programmazione annuale e pluriennale dell'Agenzia e di orientamento delle scelte in materia di sviluppo delle attività. I pareri espressi costituiscono elementi istruttori dei provvedimenti in via di adozione.
- 2) Al fine di realizzare l'unitarietà complessiva dell'azione dell'Agenzia ed accrescere l'integrazione tra le Strutture organizzative è istituita la Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa.
- 3) Il Direttore Generale disciplina l'attività dell'Ufficio di Direzione e della Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa con un apposito provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4) La Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa viene convocata con cadenza mensile e degli esiti della stessa ne viene data comunicazione al Comitato Regionale di Indirizzo.

12 – Organismo Indipendente di Valutazione e Collegi Tecnici

- 1) L'Organismo indipendente di valutazione ed i Collegi Tecnici sono istituiti in adempimento a quanto stabilito dalla normativa vigente ed ai sensi dei CC.CC.NN.L che si applicano al personale dell'Agenzia.
- 2) L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è costituito da esperti nel settore dei controlli interni individuati in base ad un curriculum personale previa presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico.
- 3) L'Organismo indipendente di valutazione collabora con il Comitato Unico di Garanzia sui temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, intesi quali elementi qualificanti anche al fine di migliorare le prestazioni individuali e dell'Agenzia.
- 4) Il Collegio Tecnico è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è costituito da esperti di professionalità adeguata a quella dei Dirigenti sottoposti a verifica, di volta in volta designati dal Direttore Generale medesimo.
- 5) Composizione, compiti e modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione e dei Collegi Tecnici sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Direttore Generale in conformità a quanto previsto al precedente comma 1.
- 6) Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance alla quale è demandato il supporto tecnico e metodologico per la predisposizione del documento programmatico triennale denominato Piano della performance e della Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.
- 7) Il responsabile della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance nell'espletare le funzioni a supporto dell'Organismo indipendente di valutazione opera, a garanzia di terzietà, sotto la dipendenza funzionale dal Direttore Generale senza vincolo di subordinazione a dirigente di vertice, indipendentemente dalla Struttura organizzativa di appartenenza.

16 – Funzioni di coordinamento

- 1) Il presente articolo definisce le funzioni di coordinamento, quali strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c) punto 1) della legge regionale n. 18/2016.
- 2) Il coordinamento delle attività tecniche, con particolare riguardo alle prestazioni di controllo ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2016, è assicurato, in attuazione delle direttive del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo, dalla SC Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
- 3) Le funzioni di coordinamento sono sostenute da processi interni avviati e guidati da fasi di programmazione dell'attività sul territorio regionale che sono organizzate con il coinvolgimento dei Dirigenti Responsabili dei Dipartimenti Territoriali e delle rispettive Strutture semplici.
- 4) Nel corso dello svolgimento dell'attività annuale e al termine della stessa sono altresì organizzati momenti di valutazione e condivisione dei risultati conseguiti, da realizzarsi anche ai fini della formazione interna del personale con l'obiettivo di facilitare la condivisione di competenze, esperienze e modalità operative dipartimentali e tematiche.
- 5) Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2 la SC Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale si avvale del supporto specialistico di specifici gruppi, rappresentativi delle strutture periferiche e tematiche, e dei quali valida formalmente l'operato finale.

- 6) I temi oggetto di coordinamento tematico ed operativo sono individuati con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Direttore Tecnico che ne definisce l'ambito di attività, le modalità di esercizio operative e la durata, e ne individua il responsabile e le Strutture coinvolte.
- 7) Il responsabile di ogni coordinamento viene individuato sulla base della specifica e comprovata esperienza e competenza sulla tematica, indipendentemente dalla Struttura di assegnazione e dal ruolo organizzativo ricoperto, ferma la responsabilità amministrativa in capo al dirigente competente; i componenti dei gruppi di lavoro sono individuati nell'ambito delle Strutture coinvolte, su indicazione del Responsabile della Struttura medesima.
- 8) Responsabile e componenti dei coordinamenti mantengono collocazione, posizione e funzioni svolte all'interno della Struttura organizzativa di appartenenza.

25 – Sedi ed articolazioni dei Dipartimenti Territoriali

1) Con riferimento all'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 18/2016 e in applicazione dei criteri di cui all'art. 10 comma 1 dello Statuto, sono individuate ed istituite le seguenti quattro Strutture organizzative territoriali deputate a svolgere le attività di cui al precedente articolo:

- SC Dipartimento Territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), relativo al territorio della Città metropolitana di Torino;
- SC Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est), relativo al territorio delle Province di Alessandria e Asti;
- SC Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), relativo al territorio della Provincia di Cuneo;
- SC Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli (Piemonte Nord Est), relativo al territorio della Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

2) Le articolazioni interne ai Dipartimenti Territoriali vengono individuate con un codice che indica la Struttura organizzativa Complessa di appartenenza.

3) I Dipartimenti Territoriali sono Strutture Complesse articolate al loro interno nelle seguenti Strutture Semplici:

Dipartimento Territoriale di Torino, con sede a Torino;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza 1, con sede a Torino;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza 2, con sede a Torino;
- SS Attività di produzione, con sede a Torino;
- SS Laboratorio Specialistico Strumentale del Piemonte nord ovest, con sede a Grugliasco

Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, con sede ad Alessandria;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede ad Alessandria;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede ad Asti;
- SS Attività di produzione, con sede ad Alessandria;
- SS Laboratorio Specialistico Strumentale del Piemonte sud, con sede ad Alessandria;

Dipartimento Territoriale di Cuneo, con sede a Cuneo;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Cuneo;
- SS Attività di produzione, con sede a Cuneo;
- SS Laboratorio Specialistico Analisi Primarie, con sede a Cuneo;

Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con sede a Vercelli;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede ad Omegna;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Biella;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Novara;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Vercelli;
- SS Attività di produzione, con sede a Vercelli;

- SS Laboratorio Specialistico Strumentale del Piemonte nord est, con sede a Novara.

- 4) Le Strutture Semplici denominate "Laboratorio specialistico" di cui al punto precedente costituiscono la Rete laboratoristica dell'Agenzia alla quale sono demandate attività di prova in stazione fissa, attività specialistiche di prelievo dei campioni e di misura in campo.
- 5) La specificazione e distribuzione delle attività demandate alla Rete laboratoristica è definita con atto del Direttore Generale su proposta del Direttore Tecnico.
- 6) La programmazione delle attività di controllo nell'ambito del Dipartimento Territoriale si realizza attraverso momenti di pianificazione interna utile anche all'impiego in sinergia di personale assegnato alle diverse Strutture Semplici del Servizio territoriale di tutela e vigilanza, in superamento dei confini provinciali e secondo criteri di rotazione.
- 7) Le Sedi Operative Territoriali costituiscono articolazione organizzativa delle Strutture Semplici del Servizio territoriale di tutela e vigilanza dei Dipartimenti Territoriali utili ad assicurare una più incisiva presenza dell'Agenzia. Le sedi sono dislocate territorialmente al fine di ottimizzare, secondo criteri di efficienza e di efficacia, il presidio e l'azione territoriale dell'Agenzia, nel rispetto dell'economicità delle soluzioni adottate.
- 8) Per garantire le finalità di cui al comma precedente sono confermate le sedi operative dislocate sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 9) Fermo il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio di funzioni relative a procedimenti penali, le attività delle Strutture Semplici dipartimentali sono improntate alla massima integrazione ed interazione da perseguirsi anche mediante l'istituzione di nuclei operativi interni o trasversali alle Strutture Semplici su specifici ambiti tematici, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento.

30 - SC Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale

- 1) Realizza processi finalizzati a garantire l'omogeneizzazione e la standardizzazione dei servizi e delle tecnologie utilizzate in Agenzia, promuovendo lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture territoriali, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività e di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Garantisce altresì la gestione del sistema informativo, dell'informazione, dell'educazione ambientale e della comunicazione.
- 2) Il Dipartimento, articolato in più ambiti provinciali, ha sede a Torino ed effettua, tra l'altro, attività inerenti:
 - a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della Carta dei servizi;
 - b) il coordinamento e l'integrazione delle attività tecniche con particolare riguardo a quelle di controllo ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2016 in ottica di efficacia e qualità delle prestazioni;
 - c) il coordinamento della rete laboratoristica anche in relazione alla rete nazionale dei laboratori accreditati, lo sviluppo tecnologico e la gestione del parco strumentale;
 - d) la progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica informatica e della sua sicurezza, la gestione ed implementazione della componente tecnologica relativa a prodotti hardware, software e sistemi telefonici, la gestione delle basi dati, dei siti web agenziali e della intranet;
 - e) lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo secondo criteri di interoperabilità con il Sistema informativo regionale, in un'ottica tendenziale di condivisione e unificazione, ove possibile, delle basi dati;
 - f) la gestione delle basi dati ambientali e geotematiche, della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, dell'inventario delle apparecchiature contenenti PCB;
 - g) la partecipazione all'attuazione dell'Infrastruttura geografica regionale;

h) la diffusione dei dati ambientali prodotti dall'Agenzia, attraverso la gestione e lo sviluppo del geoportale, l'elaborazione dei dati ambientali da fornire alla Giunta Regionale per la stesura della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente del Piemonte e la gestione del Punto Focale Regionale quale polo per il SINAnet;

i) l'elaborazione di programmi di informazione rivolti all'esterno di educazione alla sostenibilità ambientale e di strumenti di ecogestione;

l) il supporto alla Direzione e alle strutture dell'Agenzia per la gestione dei contenuti dei siti web, le relazioni con i media tramite l'Ufficio Stampa le attività di comunicazione nonché il supporto per il raccordo con le attività del Sistema delle Agenzie regionali/ISPRA.

3) Al suo interno sono istituite le seguenti Strutture Semplici:

a) SS Sistema informativo ambientale e geografico, comunicazione e educazione ambientale; con sede a Torino;

b) SS Informatica, infrastrutture tecnico-scientifiche e sviluppo tecnologico, con sede a Torino;

c) SS Coordinamento rete laboratoristica e servizi a supporto, con sede a Torino.

36 – SS Ufficio Programmazione e Controllo.

1) Supporta il Direttore Generale nello svolgimento delle funzioni di pianificazione strategica, programmazione, rendicontazione e di controllo direzionale e garantisce il reporting gestionale.

2) La Struttura ha sede a Torino ed effettua tra l'altro attività inerenti il supporto a:

a) processi di programmazione e pianificazione e sviluppo delle metodologie e strumenti funzionali al monitoraggio della performance;

b) gestione del processo di programmazione strategica e controllo direzionale a favore della Direzione Generale;

c) previsione e verifica dell'utilizzo delle risorse in relazione alle attività svolte;

d) predisposizione del Piano della performance e della Relazione sulla performance;

e) a favore del Direttore Tecnico, valutazione di fattibilità economica delle attività progettuali o derivanti da convenzioni e accordi con gli Enti istituzionali, curandone il monitoraggio dell'andamento.

38 – Controllo strategico e di gestione

1) Il processo di programmazione, secondo la logica della condivisione degli obiettivi, della ricerca di sinergie con le realtà istituzionali locali, del raccordo con le altre realtà pubbliche e nel rispetto degli obiettivi e dei principi fissati a livello di programmazione regionale, si svolge secondo gli strumenti previsti dalla attuale normativa vigente, con particolare ricorso agli strumenti dell'accordo di programma quadro, delle convenzioni, dell'accordo tra pubbliche amministrazioni e del contratto programma, anche con soggetti privati rappresentativi.

2) L'Agenzia correla gli obiettivi predeterminati in sede di Comitato Regionale di Indirizzo e le decisioni assunte a livello organizzativo e gestionale per il loro perseguimento.

3) Il Direttore Generale procede alla valutazione e al controllo di quanto realizzato dalle singole Strutture organizzative, mirante a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione della pianificazione strategica e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico regionale, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

4) Tale attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, ovvero dalla pianificazione e gli obiettivi di programmazione prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

D.D. n. 7 del 29.1.2019. 37

puè

ALLEGATO 2 (Schema Documento programmatico)

6					
Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 lettera -) ⁷					
Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera -) ⁸					
Obiettivo istituzionale ⁹	AMBITO DI ATTIVITA' ¹⁰	Anno ¹¹			Anno ¹²
		1)	2)	3)	1)
1		1)		1)	1)
		2)		2)	2)
		3)		3)	3)
		4)		4)	4)
2		1)		1)	1)
		2)		2)	2)
		3)		3)	3)
3		1)		1)	1)
		2)		2)	2)

6 Funzioni del sistema nazionale - lettere da a) ad n) art. 3 L. 132/2016

7 Funzioni del sistema nazionale distinte per singola lettera dell'art. 3 L. 132/2016

8 Attività istituzionali dell'ARPA distinte per singola lettera dell'art. 4 comma 1 L.R. 18/2016

9 Obiettivo istituzionale a valenza triennale (Obiettivo strategico per ARPA Piemonte)

10 Matrici o filoni di attività (Agenti fisici; Impianti ed energia; Qualità dell'aria; Rifiuti e smaltimento; Rischi e fattori ambientali; Risorse idriche; Sistema informativo ambientale; Sostenibilità ambientale; Supporto alla prevenzione sanitaria collettiva)

11 Obiettivi generali dell'anno corrente

12 Obiettivi generali del secondo anno

13 Obiettivi generali del terzo anno

A. MONITORAGGI AMBIENTALI

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera a

Monitoraggio acque sotterranee, Monitoraggio acque superficiali, Monitoraggio delle acque di balneazione, Produzione degli indicatori dello stato quantitativo della Risorsa idrica, Monitoraggio radioattività ambientale, Monitoraggio Campi Elettromagnetici, Monitoraggio acustico, Monitoraggio dei siti nucleari, Monitoraggio del suolo e valutazione della contaminazione diffusa, Monitoraggio qualità dell'aria, Produzione servizi standard di previsione di qualità dell'aria, Campagne di misura della qualità dell'aria, Monitoraggi delle condizioni ambientali dei siti Rete Natura 2000, Rilevamento e studi geologici, Monitoraggio dei movimenti franosi, Monitoraggio permafrost, Monitoraggio atmosferico, Monitoraggio meteoidrografico, Produzione servizi standard di previsione meteorologica, Produzione servizi di previsione meteorologica a supporto della viabilità e trasporti, Elaborazioni modellistiche, Produzione servizi agrometeorologici, Produzione servizi di prevenzione sanitaria delle emergenze climatiche, Produzione servizi dati provenienti da stazioni permanenti GPS, Produzione servizi nivologici, Aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, Aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, Sviluppo di nuove metodologie e modellistica in campo geotematico, di telerilevamento e di interferometria satellitare, Monitoraggio pollini, Monitoraggio effetti sanitari dei rischi climatici, Produzione servizi di prevenzione sanitaria inerenti i pollini allergenici

		AMBITO DI ATTIVITA'	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p align="center">Obiettivo istituzionale</p> <p>1A - Affinamento delle tecniche e dei processi di monitoraggio per rispondere alle nuove esigenze di presidio ambientale e alle nuove previsioni normative</p>	1	RISORSE IDRICHE	<ol style="list-style-type: none"> Sviluppo della conoscenza dello stato dell'ambiente attraverso l'implementazione di nuove tipologie di dati di monitoraggio delle acque superficiali: messa a punto di un metodo per la determinazione di contaminanti su BIOTA e prime sperimentazioni Studio propedeutico alla definizione dei valori di fondo antropico per i solventi clorurati maggiormente presenti nelle acque sotterranee della Regione Piemonte. Organizzazione e sistematizzazione dei dati relativi a tutto il territorio regionale. 	<ol style="list-style-type: none"> Sviluppo della conoscenza dello stato dell'ambiente attraverso l'implementazione di nuove tipologie di dati di monitoraggio: riesame/implementazione sperimentazione, protocolli analitici prelievi su BIOTA Realizzazione delle campagne di campionamento ed elaborazione dei dati con prima proposta di valori di fondo antropico nelle acque sotterranee delle aree prioritarie 	<ol style="list-style-type: none"> Sviluppo della conoscenza dello stato dell'ambiente attraverso l'implementazione di nuove tipologie di dati di monitoraggio: valutazione efficacia monitoraggio su BIOTA con conseguente revisione protocolli analitici su acque Relazione conclusiva del progetto e consolidamento dei valori di fondo antropico per le aree prioritarie. Individuazione delle attività propedeutiche alla realizzazione, da parte di Regione Piemonte, dei piani di gestione dell'inquinamento diffuso per le aree prioritarie
	2	RISCHI E FATTORI AMBIENTALI	<ol style="list-style-type: none"> Gestione base dati e strumenti orientati agli eventi sismici Gestione base dati e strumenti orientati alla valutazione dei finanziamenti nelle opere di difesa del suolo 	<ol style="list-style-type: none"> Contributo tecnico alla revisione del disciplinare sul monitoraggio dei fenomeni franosi (DGR 16.04.2012, n 18-3690). Contributo tecnico per l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio della Direttiva Alluvioni II ciclo. 	<ol style="list-style-type: none"> Miglioramento delle modalità operative di condivisione di base dati territoriali per la conoscenza dei rischi naturali e di utilizzo dei dati interferometrici
	3	AGENTI FISICI	<ol style="list-style-type: none"> Applicazione D.G.R. n. 19/2018 per le reti di monitoraggio radiologico sulla radioattività artificiale e naturale e la rete di allerta gamma Progetto monitoraggio CEM nell'ambito del Programma del MATTM finalizzato alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (D.D. 259 del 6/6/2017) 	<ol style="list-style-type: none"> Riesame/implementazione reti di sorveglianza e allerta radiologica Analisi siti critici per esposizioni a CEM e messa a sistema di metodiche di misura e indagine per le nuove tecnologie nelle telecomunicazioni 	n.d.

PROGRAMMAZIONE - OBIETTIVI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E DI PREVENZIONE 2018-2020

B. CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera a)

Verifica dei controlli delegati e degli autocontrolli sui depuratori di acque reflue, Controllo scarichi idrici, Controllo pressioni su corpi idrici, Campagne di indagine su acque superficiali, Controllo emissioni radiazioni non ionizzanti da impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, Controllo radon, Sorveglianza radiazioni ionizzanti connesse ai siti sede di impianti ciclo nucleare, Sorveglianza fonti di rischio radiologico non riconducibili ai siti nucleari, Indagini su sorgenti di radiazione ottica naturali e artificiali, Controllo rumore, Controllo campi elettromagnetici su segnalazione, Controllo produttori rifiuti speciali, Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti, Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura, Controllo amianto di origine antropica e naturale, Mappatura amianto, Fornitura di servizi di prova su matrici contenenti amianto, Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo, Controllo contaminazione del suolo, Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati, Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica, Verifica degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, Controllo emissioni in atmosfera, Controllo inquinamento atmosferico, Controllo aziende soggette alla normativa IPPC, Verifica Sistemi di Gestione della Sicurezza di aziende a rischio di incidente rilevante, Verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso e pareri tecnici, Valutazione di Rapporti di Sicurezza e Nulla Osta di fattibilità di aziende a rischio di incidente rilevante, Mappatura e rilevamento delle litologie con amianto

		AMBITO DI ATTIVITA'	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p>Obiettivi istituzionali</p> <p>1B - Miglioramento delle tecniche di controllo e analisi degli esiti di attività avviate negli anni scorsi</p> <p>2B - Orientamento dei controlli a fenomeni critici ricorrenti per le diverse matrici ambientali</p>	1	RISORSE IDRICHE	<ol style="list-style-type: none"> Ottimizzazione del sistema di controllo degli scarichi idrici nell'ambito delle azioni per la tutela delle acque previste dalla normativa regionale: analisi degli esiti dell'applicazione del "Contributo tecnico-scientifico per la redazione del piano di controllo degli scarichi urbani e industriali" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2015, n. 39-1625 e valutazione dell'eventuale introduzione di criteri integrativi di pianificazione Analisi e definizione di criteri armonizzati per la fornitura dei dati (in via sperimentale per il secondo semestre 2018) richiesti dall'art.10 comma 3 del D.P.G.R. 16/12/2008, n. 17/R - Regolamento regionale recante "Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29.12.2000, n.61)" - si veda anche 2C.2 	<ol style="list-style-type: none"> Ottimizzazione del sistema di controllo degli scarichi idrici nell'ambito delle azioni per la tutela delle acque previste dalla normativa regionale: messa a sistema ed avvio a regime delle modalità armonizzate di fornitura dei dati richiesti dal Regolamento 17/R Monitoraggio agli scarichi delle aziende individuate con autorizzazione AIA per la ricerca degli inquinanti emergenti all'interno della matrice acqua con la restituzione di una valutazione tecnica e le azioni da intraprendere 	n.d.
	2	RIFIUTI E AMIANTO	<ol style="list-style-type: none"> "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020" approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279 Attività di coordinamento con Regione, Province, Città Metropolitana e altri organi di vigilanza per implementare e ottimizzare il controllo di filiera sugli impianti che effettuano il recupero di carta e materiali plastici, finalizzato alla prevenzione di fenomeni di incendio 	<ol style="list-style-type: none"> "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020" approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279 Attività di coordinamento con Regione, Province, Città Metropolitana e altri organi di vigilanza per implementare e ottimizzare il controllo di filiera sugli impianti che effettuano il recupero di carta e materiali plastici, finalizzato alla prevenzione di fenomeni di incendio 	<ol style="list-style-type: none"> "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020" approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279

PROGRAMMAZIONE - OBIETTIVI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E DI PREVENZIONE 2018-2020

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera c)

Fornitura di dati meteorologici, idrologici e di qualità dell'aria, Realizzazione e gestione del Sistema Informativo Geografico Ambientale dell'Agenzia, Rapporti sullo stato dell'ambiente, Gestione della sezione regionale del catasto rifiuti, Alimentazione dell'anagrafe dei siti contaminati, Alimentazione sistema informativo regionale SIVIA, Alimentazione sistemi informativi SIRI e SINTAI, Aggiornamento ed elaborazione dei dati raccolti nell'Inventario Regionale delle Emissioni, Alimentazione catasto regionale sorgenti di campo elettromagnetico, Servizi di previsione meteorologica per i media, Gestione Punto Focale Regionale, Informazione ai media, Informazione diretta ai cittadini

Obiettivi istituzionali	AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	1C - Supporto tecnico per la generazione di dati utili alla divulgazione di informazioni ambientali a supporto delle pianificazioni regionali e dei progetti in atto 2C - Supporto alle strutture regionali nelle situazioni critiche all'interno di procedimenti amministrativi e processuali di particolare rilevanza territoriale ed economica	1	RIFIUTI E AMIANTO	1. Con riferimento al Piano Rifiuti Urbani e Piano Rifiuti Speciali, predisposizione di report relativi agli indicatori prestazionali e descrittivi indicati nella tabella 4 del PMA di cui alla DCR 19 aprile 2016, n. 140-14161 (Piano Rifiuti Urbani).	1. Predisposizione di report relativi agli indicatori prestazionali e descrittivi dei Piani Regionali sui rifiuti e collaborazione alla predisposizione dei Rapporti di Monitoraggio previsti dai vari Piani di Monitoraggio Ambientali
2		SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE	1. Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento per l'implementazione dell'Infrastruttura Geografica Regionale (IGR) che prevede, in prima battuta, l'analisi dei dataset di riferimento regionali e la definizione della titolarità dei dati e servizi; condivisione all'interno del sistema dei dati e servizi di competenza 2. Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale: condivisione dei dati relativi alle attività di monitoraggio e controllo di Arpa Piemonte nella Piattaforma di fruizione delle conoscenze ambientali per la matrice acque per le attività di monitoraggio e controllo, con priorità per i depuratori con potenzialità >2000 a.e.	1. Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento per l'implementazione dell'Infrastruttura Geografica Regionale (IGR) e condivisione all'interno del sistema dei dati e servizi di competenza. 2. Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale: consolidamento del modello, pianificazione delle ulteriori fasi di sviluppo e prima estensione ad altre matrici / impianti 3. Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale: analisi per lo sviluppo di sistemi di acquisizione e condivisione dei dati derivanti dalle attività di autocontrollo	1. Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento per l'implementazione dell'Infrastruttura Geografica Regionale (IGR) e condivisione all'interno del sistema dei dati e servizi di competenza. 2. Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale: Rispetto del piano di estensione definito nell'anno precedente
3		SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1. Concertare con i Settori regionali interessati i criteri per definire il quadro complessivo degli indicatori utili per la caratterizzazione ambientale del territorio	1. Nell'ambito del quadro complessivo degli indicatori per la caratterizzazione ambientale del territorio, definizione di un set di base per il Monitoraggio ambientale VAS ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 152/2006 dei Piano regolatori generali comunali.	n.d.

D. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale, mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici.

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera b)

	AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
--	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

D.D.G. n. 7 del 29.1.2019 - AL' MUR

E. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONI E NORMATIVA AMBIENTALE

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera b)

Valutazioni per la definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, Valutazioni su impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, Valutazioni acustiche preventive, Valutazioni per compatibilità emissione elettrodotti, - Valutazioni piani di risanamento in materia di radiazioni non ionizzanti, Supporto ai regolamenti comunali in materia di radiazioni non ionizzanti, Studi, analisi ambientale e ricerca applicata in campo acustico, Valutazione elaborati di progetto di bonifica siti contaminati, Stesura di piani di caratterizzazione ed esecuzione caratterizzazione di siti contaminati, Supporto tecnico alla gestione amministrativa dell'iter di bonifica, Supporto tecnico nelle procedure AIA, Supporto per la redazione dei Piani di Emergenza Esterna e pareri tecnici, Supporto tecnico nelle procedure di VIA, Valutazione della compatibilità ambientale dei piani/programmi sottoposti a VAS, Supporto tecnico nelle procedure di AUA, Supporto alla redazione del rapporto ambientale VAS, Supporto tecnico nelle procedure di valutazione di incidenza, B6.19 - Valorizzazione e tutela degli ecosistemi, Valutazioni idrologiche ed idrauliche

AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p>Obiettivo istituzionale 1E - Focalizzazione sulle attività di supporto alla predisposizione dei piani e progetti in via di nuova emanazione e di aggiornamento</p>	1 QUALITÀ DELL'ARIA	1. Contributo al recepimento delle osservazioni derivanti dalla valutazione di incidenza del Piano regionale di risanamento della qualità	1. Contributo alla redazione dei Piani stralcio del Piano regionale della qualità dell'aria relativi a specifici comparti emissivi	1. Contributo alla redazione dei Piani stralcio del Piano regionale della qualità dell'aria relativi a specifici comparti emissivi
	2 RISORSE IDRICHE	1. Predisposizione del Bilancio Idrico ed Uso delle Acque del Territorio Piemontese a supporto del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte	1. Predisposizione analisi delle pressioni (ex art. 5 D.Q.A.) ai fini dell'aggiornamento del piano di monitoraggio del (PGA) distrettuale	1. Predisposizione programma pluriennale di monitoraggio delle acque ai sensi della D.Q.A.
	3 RISCHI E FATTORI AMBIENTALI	1. Contributo alla programmazione delle attività da porre in essere per la realizzazione delle strategie regionali di contrasto al cambiamento climatico	1. Supporto alle attività, compresa la predisposizione di documenti a sostegno dei piani e programmi per le tematiche di competenza, per la costruzione e realizzazione della strategia regionale sui cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	1. Supporto alle attività, compresa la predisposizione di documenti a sostegno dei piani e programmi per le tematiche di competenza, per la costruzione e realizzazione della strategia regionale sui cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)
	4 IMPIANTI ED ENERGIA	Omogeneità di controllo ambientale sul territorio regionale a partire dalla fase autorizzativa ivi compresi elementi di standardizzazione delle prescrizioni e delle relative modalità di verifica relativamente alle autorizzazioni AIA riguardanti gli allevamenti zootecnici: 1. Proposta di un Piano di monitoraggio e controllo (PMC) uniforme a livello regionale per la predisposizione dell'AVG (autorizzazione in via generale) regionale 2. Individuazione dei punti di sovrapposizione tra la normativa europea/statale (BATc) e quella regionale (regolamento 10/R-2017 su utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ed acque reflue) con la finalità di pervenire ad una corretta applicazione del corrispondente apparato sanzionatorio	1. Analisi dei contenuti dei piani di monitoraggio e controllo (PMC) per alcune tipologie di attività produttive e formulazione di standard di riferimento anche a fronte della presenza di BATc approvate	1. Prosecuzione attività avviate nel 2019 per ulteriori tipologie di attività produttive
	5 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	1. Valutazione di Impatto Ambientale: Armonizzazione procedure ARPA in coerenza ai principi di applicazione del d.lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal d.lgs. 104/2017, condivisi in sede regionale 2. Supporto alle attività del progetto europeo CESBA Alps – Sustainable Territories – Programma Spazio Alpino – obiettivo del progetto contribuire a migliorare la sostenibilità territoriale 3. Nell'ambito delle fasi di specificazione e valutazione delle procedure di VAS dei piani e programmi di livello regionale, analizzare la nuova Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile evidenziando i principi da adottare per strutturare i contributi forniti da ARPA, in coerenza con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 34 del d.lgs. 152/2006	1. Supporto alla costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.	n.d.
	6 RIFIUTI E AMIANTO	1. Contributo alla definizione di una modalità condivisa fra Enti per l'applicazione del DPR 120/2017. 2. Progetto di approfondimento specialistico per la mappatura dell'amianto in natura per l'applicazione del DPR 120/2017. Raffinamento della mappatura relativa alla presenza di amianto in natura.	1. Contributo alla definizione di una modalità condivisa fra Enti per l'applicazione del DPR 120/2017 e monitoraggio delle procedure esaminate. 2. Predisposizione di documenti relativi alla mappatura dell'amianto in natura per l'applicazione del DPR 120/2017. Progressivo affinamento della mappatura relativa alla presenza di amianto in natura.	1. Applicazione del DPR 120/2017: monitoraggio delle procedure esaminate. 2. Definizione di procedure per l'applicazione del DPR 120/2017 in funzione della mappatura dell'amianto naturale. Progressivo affinamento della mappatura relativa alla presenza di amianto in natura.
	7 SUPPORTO ALLA PREVENZIONE SANITARIA COLLETTIVA	1. Sicurezza dei lavoratori ARPA nelle attività esterne: redazione congiunta di un documento inerente i Requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera, da approvarsi tramite DGR	n.d.	n.d.

F. SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera b)

Obiettivo istituzionale	AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	1F - Supporto tecnico alla realizzazione degli obiettivi regionali di prevenzione sanitaria	1	SUPPORTO ALLA PREVENZIONE SANITARIA COLLETTIVA	Piano Regionale della Prevenzione (Obiettivo 7, PRP 2014-2019 Ambiente e Salute): ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute attraverso la realizzazione delle azioni del PRP in riferimento agli indicatori di processo che prevedono il coinvolgimento diretto di ARPA per l'anno 2018	1. Piano Regionale della Prevenzione (Obiettivo 7, PRP 2014-2019 Ambiente e Salute): Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute attraverso la realizzazione delle azioni del PRP in riferimento agli indicatori di processo che prevedono il coinvolgimento diretto di ARPA per l'anno 2019

G. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera c)

Programmi di informazione ed educazione ambientale

Obiettivo istituzionale	AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	1G - Orientamento delle iniziative di educazione e formazione ambientale alla realizzazione dei piani regionali	1	RIFIUTI E AMIANTO	1. Iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto	1. Iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto

H. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA

PROGRAMMAZIONE - OBIETTIVI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E DI PREVENZIONE 2018-2020

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione
 Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera b)
Produzione servizi per il sistema di allertamento ai fini di protezione civile

Obiettivo istituzionale	AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	1H - Affinamento delle modalità di interazione con il sistema di allertamento	1	RISCHI E FATTORI AMBIENTALI	1. Sistema di allertamento: contributo tecnico alla revisione del disciplinare regionale per il rischio geo-idrologico e idraulico ai fini di protezione civile (DPCM 24/2/2004) e del Piano Antincendi Boschivi ed avvio della sua applicazione sperimentale.	1. Sistema di allertamento: applicazione operativa delle nuove procedure

I. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente
 Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera b)
Valutazioni nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione scarichi idrici, Valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche, Valutazioni per autorizzazione impianti per telecomunicazioni, Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, Valutazioni per autorizzazione allo spandimento in agricoltura di effluenti e fanghi, Pareri per autorizzazioni ambientali in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo, Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera, Valutazioni per autorizzazione impianti per produzione da fonti rinnovabili

---	AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

L. MISURAZIONI E VERIFICHE SU OPERE INFRASTRUTTURALI

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera b)

Verifiche e monitoraggi VIA, Verifiche e monitoraggi valutazione di incidenza

Obiettivo istituzionale	AMBITO DI ATTIVITA'	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
1L - Focalizzazione sulle attività di supporto in tema di Grandi Opere	1	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1. Garantire il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori Ambientali costituiti (Autostrada TO-MI, Autostrada AT-CN; Tunnel Tenda, Tunnel Frejus, Progetto Torino-Lione, Progetto Terzo Valico).							
			2. Garantire il supporto tecnico-scientifico agli Enti per opere infrastrutturali di interesse locale.							
			3. Garantire l'espletamento di tutte le attività oggetto di convenzioni collegate all'accompagnamento delle opere.							
				1. Proseguimento delle attività su tutte le opere autorizzate negli anni precedenti						
									1. Proseguimento delle attività su tutte le opere autorizzate negli anni precedenti	

M. FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

Riferimento specifico all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18: lettera b)

Supporto tecnico ad ISPRA per la certificazione ambientale, Promozione della sostenibilità ambientale e dei sistemi di certificazione

Obiettivo istituzionale	AMBITO DI ATTIVITA'	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
1M - Supporto tecnico per iniziative volte alla promozione della sostenibilità ambientale	1	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1. Assistenza tecnica per la promozione degli appalti verdi in Regione Piemonte e l'impostazione di un Piano Regionale Appalti Verdi per facilitare l'applicazione della nuova normativa degli appalti che ha in particolare reso obbligatorio l'utilizzo dei criteri ambientali minimi nei bandi pubblici.							
						n.d.				n.d.

N. ATTIVITA' DI GOVERNO, COORDINAMENTO E AUTOVALUTAZIONE SNPA

Riferimento specifico all'art. 3 della L. 132/2016 n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale

--	AMBITO DI ATTIVITA'		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	

O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE ULTERIORI

Riferimento specifico all'art. 7 della L. 132/20164 comma 4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

Riferimento specifico all'art. 4 comma 3 della Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18

Valutazioni in igiene industriale; Pareri epidemiologici; Valutazioni tossicologiche su contaminanti ambientali; Studi in materia di igiene industriale; Studi epidemiologici; Supporto tecnico all'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria nella procedura di accreditamento delle Strutture sanitarie pubbliche e private

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p>Obiettivo istituzionale</p> <p>10 - Attività specifiche definite nell'ambito del Comitato Regionale di Indirizzo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alle acque destinate al consumo umano, valutazione del rischio previsto dal Water safety plan: proposta di revisione dei protocolli analitici relativamente a contaminanti organici (Pesticidi IPA, sostanze perfluoroalchiliche, ecc...) e metalli pesanti (compreso Cromo VI) in relazione ai dati storici 2. Controlli ai sensi del Regolamento REACH Programma triennale di implementazione prove ed accreditamenti e realizzazione di quanto previsto per il 2018 3. Accreditamento delle Strutture sanitarie pubbliche e private Programma triennale di accreditamento e realizzazione di quanto previsto per il 2018 4. Verifiche di terza parte di laboratori che effettuano attività analitiche in ambito ambientale o sanitario Qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto 5. Supporto tecnico-scientifico nell'ambito del PAN per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari, del protocollo Riso e del Comitato Nitrati, nonché nell'ambito della vigilanza su aziende risicole con produzione biologica 6. Programma triennale analisi dei vini nell'ambito delle procedure di antisofisticazione, implementazione prove ed accreditamenti. 7. Utilizzo agronomico di effluenti zootecnici: programmazione annuale in sede provinciale 	<p>n.d.</p>	<p>n.d.</p>

n.d. : non definito per l'annualità di riferimento

Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18, art.4, comma 1 e comma 3:

1. L'ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:

a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, meteorologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;

b) attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;

c) attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);

d) attività di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi;

e) attività di sviluppo delle indagini epidemiologiche ambientali al fine di studiare le correlazioni tra l'inquinamento delle matrici e i danni sanitari che ne possono conseguire.

3. L'ARPA può svolgere altresì ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.